

## **Decisione 2010/405/UE del Consiglio del 12 luglio 2010 che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale**

di *Nicole Lazzerini*

Con la decisione 2010/405/UE il Consiglio dell'Unione europea ha autorizzato il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, Malta, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Romania e la Repubblica di Slovenia a instaurare tra loro una *cooperazione rafforzata* nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale, applicando le pertinenti disposizioni dei trattati (art. 1).

La cooperazione rafforzata è lo strumento previsto dai Trattati (art. 20 TUE e artt. da 326 a 334 TFUE) che consente agli Stati membri (nel numero minimo di nove) di realizzare da soli obiettivi dell'Unione che non possono essere perseguiti in un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme. Nel caso di specie, la richiesta degli Stati summenzionati di essere autorizzati ad instaurare una cooperazione rafforzata nelle materie del divorzio e della separazione legale nasceva dalla constatazione, da parte del Consiglio, della impossibilità di adottare in un termine ragionevole le misure ritenute necessarie a promuovere la compatibilità delle norme nazionali applicabili ai conflitti di leggi, con riferimento al diritto di famiglia con implicazioni transnazionali. In particolare, nel 2006 la Commissione aveva presentato una proposta di regolamento, volta a modificare il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e ad introdurre norme sul diritto applicabile in materia matrimoniale; tuttavia, era in seguito venuta meno l'unanimità da parte degli Stati membri circa il proseguimento dei lavori.

Nei 'considerando' della decisione si legge che la cooperazione così autorizzata 'dovrebbe istituire un quadro giuridico chiaro e completo nel settore del divorzio e della separazione legale negli Stati membri partecipanti e garantire ai cittadini soluzioni adeguate per quanto concerne la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità, e prevenire la «corsa al tribunale»'. Gli ulteriori 'considerando' attestano la sussistenza dei requisiti ai quali i Trattati subordinano la concessione della autorizzazione alla instaurazione della cooperazione rafforzata. In particolare, la proposta deve essere avanzata da almeno nove Stati membri (nel caso di specie, quattordici Stati membri hanno aderito); il settore oggetto della cooperazione rafforzata deve essere uno dei settori disciplinati dai Trattati (in questo caso, il diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale, che è individuato dall'articolo 81, para. 2, lett. c), e para. 3, TFUE) e deve mirare alla realizzazione di uno degli obiettivi dell'Unione (in questo caso, lo sviluppo della cooperazione giudiziaria su questioni di diritto civile che presentino implicazioni transnazionali e la garanzia della compatibilità delle norme sui conflitti di leggi applicabili negli Stati membri). Inoltre, la cooperazione rafforzata deve atteggiarsi come *ultima ratio*

(e difatti la decisione richiama la precedente constatazione del Consiglio circa la impossibilità di adottare in un termine ragionevole le misure ritenute necessarie a promuovere la compatibilità delle norme nazionali applicabili ai conflitti di leggi in materia di diritto di famiglie). Infine, essa non deve recare pregiudizio al mercato interno né alla coesione economica, sociale e territoriale, non deve costituire un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri ovvero provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi, né tantomeno pregiudicare il diritto dell'Unione relativo alla cooperazione giudiziaria in materia civile ovvero le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri non partecipanti (cfr. i 'considerando' da 10 a 13).